REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1983

che sospende il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami e i rottami di alluminio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle esportazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 [2], in particolare l'articolo 6,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3440/82 del Consiglio [3], le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune sono state subordinate alla presentazione di una licenza di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri ; che tale sistema di sorveglianza sostituisce il contingentamento all'esportazione in vigore fino al 31 dicembre 1980 ;

considerando che nel primo semestre 1983 le esportazioni comunitarie di cascami e di rottami di alluminio hanno raggiunto un volume rilevante (26 500 t), in base al quale si può valutare che alla fine dell'anno le esportazioni saranno circa dieci volte superiori al volume del contingente comunitario in vigore nel 1980 ; che questa evoluzione particolarmente rapida rischia di creare, a termine, sul mercato comunitario dei cascami di alluminio una situazione critica di carenza in un momento in cui sul mercato mondiale si registra una tensione dovuta, tra l'altro, a modifiche strutturali nella produzione dell'alluminio ; che è pertanto opportuno mettere in atto provvedimenti di carattere conservativo tali da frenare, per il periodo residuo di applicazione del precitato regolamento (CEE) n. 3440/82, l'aumento delle esportazioni dei prodotti in causa, in attesa di esaminare il regime da fissare per l'anno 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le autorità competenti degli Stati membri sospendono fino al 31 dicembre 1983 il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio di cui alla sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
[2] GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 362 del 23. 12. 1982, pag. 5.